



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1644

Seduta del 04/05/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTII

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni

Oggetto

APPROVAZIONE CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Il Direttore Funzione Specialistica Filippo Bongiovanni

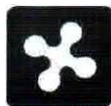
Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 4 pagine diallegati

parte integrante

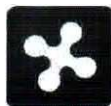


Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

1. . Regione Lombardia intende attivare tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e specificatamente a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali:
 - a) la l.r. 33/2008, finalizzata tra l'altro alla incentivazione del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati, dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha istituito un apposito Fondo;
 - b) la l.r. 2/2011, denominata "Azioni orientate verso l'educazione alla legalità", che ha stanziato fondi per il sostegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali;
 - c) la l.r. 6/2011, di modifica al T.U. Sanità l.r. 33/2009, che ha previsto per ogni Azienda Sanitaria, l'adozione di un codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza;
 - d) la l.c.r. n.19 del 19/4/2011 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità" contenente norme ed interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell'usura;
2. Regione Lombardia ha altresì adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appalti pubblici, che costituiscono un'area fortemente a rischio infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, tra i quali:
 - a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimpredil-Ance, ILSPA e FNM che ha imposto ai contraenti obblighi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore nel campo degli appalti pubblici;
 - b) la delibera del Consiglio regionale n. 945/2010 che ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate nel suddetto Protocollo di Intesa attraverso l'adozione di atti specifici e a garantire massimo rigore nell'attuazione delle suddette finalità nell'ambito delle commesse legate all'evento Expo 2015;
 - c) la l.r. 7/2010 che ha modificato la l.r. 14/1997, recante la

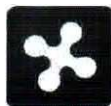


Regione Lombardia

LA GIUNTA

disciplina dell'attività contrattuale della Regione e del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla disciplina statale (D.Lgs. 163/2006 "Codice appalti") e che ha introdotto importanti elementi di attuazione del principio di trasparenza dei contratti di appalto;

- d) la DGR n. 1437 del 16/3/2011 che ha approvato lo schema di Protocollo con l'Associazione ATECAP finalizzato a promuovere forme più idonee di controllo sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell'ambito delle opere di competenza regionale;
3. su incarico della Giunta e per le finalità sopra esposte, è stato redatto da parte di un Gruppo di lavoro, il Codice Etico degli appalti regionali che regola i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all' Ali.A 1 L.R. n. 30/2006;
4. **il Codice Etico:**
- a) prevede la formale obbligazione delle Amministrazioni i aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici; l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento , se attribuito agli operatori economici;
 - b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema Regionale;
 - c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
 - d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di quegli strumenti che, come il Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all'atto della presentazione della domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa (Consiglio di Stato, sent. nr.2142/2009);

RITENUTO di approvare il Codice Etico di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e specificatamente a quelle originate dalla criminalità organizzata;

RITENUTO altresì di disciplinare la fase transitoria;

DELIBERA

1. . di approvare il Codice Etico di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
3. di disporre che il Codice Etico si applichi alle procedure di affidamento le cui determinazioni a contrarre ex art. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006, siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione;
4. di disporre che l'accettazione del Codice Etico da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se



Regionelombardia

LA GIUNTA

anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice etico degli appalti regionali regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti della Giunta e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all'All.Al L.R. n. 30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 1, i concorrenti e gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Codice etico costituisce parte integrante dei contratti stipulati da RL e dagli enti e società del Sistema Regionale di cui all'All.Al L.R. n. 30/2006. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 20.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Codice etico, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Mancata allegazione

1. La mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, non iscritto all'Albo Fornitori della stazione appaltante dell'Amministrazione aggiudicatrice, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 3

Obblighi del concorrente e dell'aggiudicatario

1. Il concorrente:

- 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.3 dichiara, con riferimento alla procedura (specificare estremi identificativi della procedura, ovvero specificare l'Amministrazione aggiudicatrice al cui albo fornitori si chiede di essere iscritti), di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.4 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora i fatti di cui precedenti punti 1.4 e 15 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

1.8 si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie :

- A. trasporto di materiale a discarica;
- B. fornitura e/o trasporto terra;
- C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
- D. fornitura e/o trasporto di bitume;
- E. smaltimento rifiuti;
- F. noli a caldo e a freddo di macchinari;
- G. forniture di ferro lavorato;
- H. servizi di guardiania dei cantieri.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

I. L'Amministrazione aggiudicatrice:

- 1.1 si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l'aggiudicazione definitiva, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D.Lgs. 163/2006. Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all'articolo 57, comma 6 d.lgs. 163/06 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato offerta e l'operatore al quale l'appalto viene affidato;
- 1.2 si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificamente, di violazione dell'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 5
Violazione del Codice etico

I. La violazione da parte del concorrente e dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti dall'articolo 3 comporta:

- A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - B. nei casi più gravi, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - C. l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala, ai soggetti di cui di cui all'All. Al L.R. n. 30/2006, l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 3. La Giunta, gli enti e le società del Sistema Regionale tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F D.Lgs. 163/06.
2. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Articolo 6
Efficacia del Codice etico

1. Il presente Codice etico degli Appalti Regionali, in relazione alla procedura di affidamento (specificare estremi identificativi dell'appalto), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto.